

REGOLAMENTO

DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE SULLE PARI OPPORTUNITA'

Art.1 (Istituzione)

1. E' istituita, presso la Provincia di Mantova la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in base all'art. 21 dello Statuto della Provincia di Mantova.

2. Essa è un organismo permanente, che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza, di parità, di diritto al lavoro dei cittadini, sanciti dall'art. 3 e art. 4 della Costituzione e in conformità agli art. 4 lettera H, art. 5 e dello Statuto della Provincia di Mantova vigente, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi delle leggi n. 164 del 22.06.1990 e n. 125 del 10.04.1991, della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07.03.1997.

Art.2 (Finalità)

Finalità della Commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione, nella formazione, nella tutela della salute, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

Art.3 (Compiti)

La Commissione ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:

- a) Promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio provinciale;
- b) Raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, forum, pubblicazioni;
- c) Sollecitazioni di iniziative tese a qualificare-riqualificare la presenza femminile nel mondo del lavoro, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente;
- d) Indicazioni per la redazione dei documenti programmatori della Provincia e proposte di piani relativi ai singoli settori dell'Ente stesso;

e) Promozione e sostegno alla presenza delle donne nelle nomine di competenza provinciale, e sollecitazione alla realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, culturale, sociale ed economica;

f) Proposte di codici di comportamento, diretti ad identificare regole di condotta conformi alla parità, per armonizzare l'attività amministrativa della Provincia alle finalità del presente regolamento e fornire indicazioni ai Comuni e ad altri Enti, nel rispetto dell'autonomia degli stessi, per il conseguimento delle medesime finalità;

g) Valutazione dello stato di attuazione, nella Provincia e negli altri Enti, operanti nel territorio provinciale, delle leggi statali e regionali inerenti in via diretta o indiretta alla condizione femminile, con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale e servizi sociali e sanitari e pubblicizzazione dei risultati;

h) Iniziative dirette a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;

i) Strumenti di comunicazione sociale che superino atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminatori nei confronti dell'immagine della donna;

l) Ogni altra attività utile al proseguimento delle finalità di cui all'art.2.

Art.4 (Presidenza della Commissione)

Nella prima seduta, convocata dal Presidente della Provincia, la Commissione elegge, nel proprio seno, la Presidente e la Vice Presidente. La Vice Presidente coadiuva la Presidente e la sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art.5 (Funzionamento della Commissione)

La Commissione è convocata dal Presidente della commissione, di norma, una volta al mese, e comunque, su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede della Provincia.

Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno delle componenti e in seconda convocazione, dopo mezz'ora, qualunque sia il numero delle presenti.

La Commissione può articolarsi per gruppi di lavoro e procedere a consultazioni ed audizioni.

L'incarico di Segretario/o della Commissione è assegnato ad un/a dipendente dell'Amministrazione Provinciale di livello non inferiore al 5° con disposizione di servizio.

Per la gestione dell'attività amministrativa e delle risorse economiche, la Provincia individuerà un suo dirigente in qualità di referente della Commissione.

Art.6 (gettone di presenza)

Alle componenti la Commissione per la partecipazione alle sedute della Commissione e dei Gruppi di Lavoro spettano un gettone di presenza, da determinarsi con l'atto di approvazione del presente regolamento. La partecipazione delle componenti la Commissione a convegni, seminari, forum in località diverse da dove ha sede la Commissione, dovrà essere autorizzata dal Presidente della Provincia e trova copertura in un capitolo di bilancio appositamente istituito per le attività della commissione pari opportunità.

Art.7 (Norma Finanziaria)

Nel Bilancio di previsione della Provincia sarà previsto un apposito capitolo di spesa per il funzionamento-coordinamento della commissione (gettoni di presenza). Per l'attività che la Commissione intende intraprendere è prevista la collaborazione e la partecipazione sia organizzativa che finanziaria dei vari Settori e Servizi della Provincia di Mantova, che di volta in volta sono coinvolti nelle varie scelte di lavoro. Ciò per rendere trasversale in tutti i settori e servizi della Provincia di Mantova, l'operato ed i contenuti della Commissione stessa.

ART. 8 (Durata in carica)

La durata in carica della Commissione è legata e uniformata a quella del mandato amministrativo degli organi di governo in carica dell'Ente. Le Componenti della Commissione in carica nel momento dell'introduzione della presente norma cessano alla naturale scadenza della Commissione stessa (quattro anni dalla prima nomina dell'organismo medesimo). Le stesse esercitano il

loro mandato, comunque, sino all'adozione del successivo decreto presidenziale di nomina della nuova Commissione.

Esecutivo dal 16/10/2003